



## **COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**

Piazza Giovanni XXIII  
24050 Civitate al Piano (Bg)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/946411  
Telefax 0363/976100  
e-mail [info@comune.civitatealpiano.bg.it](mailto:info@comune.civitatealpiano.bg.it)

**OGGETTO: ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE  
NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  
E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.**

N. 58/09 Registro Ordinanze

### **IL SINDACO**

#### **Premesso**

- 1 che in conseguenza dell'attuale situazione economica e sia per l'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea che dell'incremento della migrazione dagli Stati non aderenti, cresce in modo significativo il numero dei soggetti che chiede di risiedere nel territorio comunale;
- 2 che contestualmente all'accrescimento della popolazione aumenta notevolmente anche la richiesta di alloggi, destinati ad ospitare questi cittadini;
- 3 che successivamente al loro inserimento sociale, questi cittadini tendono a ricongiungere il loro nucleo familiare, attivando, nei casi previsti, la procedura di ricongiungimento familiare previsto dalla normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

#### **Preso atto**

- che la migrazione sul territorio comunale è un diritto di libera circolazione e soggiorno degli individui sancita dalla costituzione;
- che la migrazione sul territorio comunale dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri è il frutto di un diritto di libera circolazione e soggiorno in vigore dall'11 aprile 2007;
- che la migrazione sul territorio comunale dei cittadini extracomunitari è un diritto di libera circolazione e soggiorno come previsto dal D. Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero";

#### **Atteso**

- che in conseguenza all'entrata in vigore della disciplina generale, si è registrato un incremento esponenziale dei flussi migratori e, conseguentemente, delle richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione;



## **COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**

*Piazza Giovanni XXIII  
24050 Civate al Piano (Bg)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169*

*Centralino 0363/946411  
Telefax 0363/976100  
e-mail [info@comune.civatealpiano.bg.it](mailto:info@comune.civatealpiano.bg.it)*

### **Considerato**

- che a seguito delle numerosissime richieste di iscrizione anagrafiche che vengono presentate, si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio in termini oggettivi e quantitativi;

### **Rilevato**

- che di pari passo alle richieste di iscrizione anagrafica si rende necessario attuare specifici controlli e verifiche sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità, nonché dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza, nella più ampia eccezione del termine;

### **Dato atto**

- che accade non di rado, che in sede di verifica da parte degli Agenti di Polizia Locale, che gli stessi si trovino di fronte a circostanza di sovraffollamento o di alloggi in stato di evidente degrado, talvolta incompatibile con i requisiti di abitabilità, palesando gravi carenze dei requisiti di salubrità ambientale previsti dalla legislatura vigente;

### **Dato atto**

- di come l'adeguata condizione abitativa sia una condizione essenziale della misura di integrazione di ogni persona e nucleo familiare nella collettività;
- che nell'abitazione si racchiuda il significato più ampio di ambiente che deve possedere i requisiti essenziali e ben definiti che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari, tra i quali le condizioni igienico sanitarie;

### **Ritenuto**

- che ove vengano meno i presupposti igienico sanitari, si possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute e al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantire il suo esercizio occorra intervenire in forza del potere – dovere del Sindaco, quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, nei limiti e delle funzioni affidategli dalla Legge;

### **Riconosciuto**

- pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre adeguate misure di carattere preventivo atte a ad accertare le condizioni igienico sanitarie minime e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica, cessione di fabbricato e di ospitalità da porsi in essere contestualmente alla presentazione delle richieste di iscrizione anagrafica e delle comunicazioni di cessioni di fabbricato o di ospitalità di extracomunitario o apolide;



## **COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**

*Piazza Giovanni XXIII  
24050 Civate al Piano (Bg)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169*

*Centralino 0363/946411  
Telefax 0363/976100  
e-mail info@comune.civatealpiano.bg.it*

### **Dato Atto**

- che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale, non debba apparire vincolata da alcuna condizione al di fuori di quelle espressamente previste per legge (Circolare Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventiva in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non quale eventuale presupposto invalidante all'iscrizione stessa, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato anche alla interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

### **Considerato**

- che in forza a quanto stabilito dall'art. 54 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000 al Sindaco, quale Autorità Locale di Igiene E Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza, l'igiene e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

### **Vista**

- la necessità di provvedere in merito con carattere d'urgenza, in considerazione al fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello annesso ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art.43 1° e 2° comma del codice Civile;

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri";

Viste le circolari del ministero dell'interno n. 19 del 6 aprile 2007 e n. 45 dell'8 agosto 2007 e 19 del 7 agosto 2009;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. N. D.G.rueri/II/12712/1.3.b;

Visti gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



## **COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**

Piazza Giovanni XXIII  
24050 Civate al Piano (Bg)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/946411  
Telefax 0363/976100  
e-mail [info@comune.civatealpiano.bg.it](mailto:info@comune.civatealpiano.bg.it)

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia del certificato di abitabilità;

Visto il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I capo I;

Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94;

### **ORDINA**

In applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/30/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", della Legge 15/08/2009 n. 94, quanto segue;

- 1 tutti i soggetti, che essi siano Italiani, Comunitari (appartenenti agli stati dell'Unione) o extracomunitari, che intendono stabilire la propria residenza sul territorio comunale, dovranno presentare all'atto della comunicazione della cessione di fabbricato o dell'ospitalità, la certificazione di abitabilità o la richiesta di avvio del procedimento presso l'ufficio preposto, dell'immobile dove andranno a dimorare o risiedere;
- 2 tutti i cittadini stranieri extracomunitari titolari di contratto di affitto di immobile o proprietari di immobile che presenteranno la comunicazione di cessione di fabbricato o di ospitalità di extracomunitario o apolide, per ricongiungimento familiare, o per ospitalità semplice, in quanto soggiorno sul territorio dello Stato per un periodo limitato o per altre circostanze previste dalla normativa, dovranno allegare la documentazione di abitabilità dell'immobile presso il quale andranno a dimorare o si ospiteranno;
- 3 è fatto obbligo a tutti, ai fini della verifica contestuale del numero massimo di soggetti ospitabili nel singolo immobile, di comunicare entro 60 giorni dal verificarsi dell'episodio, le variazioni o gli eventuali trasferimenti dei cittadini, membri del nucleo familiare o ospitati, emigrati, comunicando l'eventuale nuovo Comune o Stato di destinazione. Sono esentati quei soggetti che attivano la pratica di trasferimento di residenza presso altro Comune in quanto il dato di conseguenza viene acquisito d'ufficio dalla pubblica amministrazione;
- 4 l'inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza reiterata dopo formale sollecito da parte dei competenti uffici comunali per oltre 5 giorni lavorativi, sarà sanzionata a norma dell'articolo 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) con una sanzione amministrativa di € 500,00;



## **COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**

*Piazza Giovanni XXIII  
24050 Civate al Piano (Bg)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169*

*Centralino 0363/946411  
Telefax 0363/976100  
e-mail info@comune.civatealpiano.bg.it*

### **INCARICA**

Gli uffici comunali e più precisamente, l'Ufficio Ambiente e Territorio per il rilascio della certificazione di abitabilità per gli immobili del territorio comunale e l'Ufficio di Polizia Locale al controllo ed al sanzionamento delle inottemperanze oltre che a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

### **AVVISA**

Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, del Comune di Civate al Piano e sul sito web del Comune.

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034)

Manda il presente provvedimento :

- all'ufficio Area ambiente e Territorio;
- all'ufficio di Polizia Locale;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio;
- al Comando Stazione Carabinieri di Martinengo;
- Al Prefetto di Bergamo;
- Al Questore di Bergamo.

Civate al Piano, lì 28 agosto '09

**IL SINDACO**  
*f.to* Luciano Vescovi